



COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

e-mail: info@comune.berzo-san-fermo.bg.it

Via Mons. Trapletti, 15 – 24060

Tel. 035/82 11 22-1 – Fax 035/821442

Ordinanza n. 13/2013

ORDINANZA

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIVIETO DI LASCIAR VAGARE IN MODO INCUSTODITO I CANI NONCHÉ ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI ESCREMENTI PRODOTTI DAGLI STESSI ANIMALI SUL SUOLO PUBBLICO

IL SINDACO

Intendendo disporre a carico di proprietari e/o di conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche, alcune norme comportamentali al fine di tutelare l'igiene dell'abitato, la sicurezza ed il riposo delle persone;

Tenuto conto del crescente numero di cani presenti nell'area urbana con possibili ricadute sul decoro e l'igiene del paese ed in particolare del centro abitato;

Considerato che emerge la necessità di:

- meglio disciplinare e puntualizzare alcune disposizioni circa l'individuazione dell'attrezzatura atta a rimuovere le feci dei cani;
- meglio controllare che i cittadini rispettino il decoro del paese e per meglio garantire la sicurezza dei cittadini e al fine di avere un controllo più incisivo sia per meglio sensibilizzare i cittadini al maggior rispetto della pulizia delle strade, giardini o comunque delle aree pubbliche;

Ritenuto opportuno emanare nuovo atto tendente alla salvaguardia dell'igiene del territorio dalla deiezione degli animali sulle aree pubbliche, alla tutela della incolumità dei cittadini da eventuali aggressioni da cani vaganti e/o randagi o portati a passeggio;

Visto il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria"

Visto il R.D. 27.07.1934 n. 1265 – T.U.LL.SS.;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento Comunale sulla disciplina delle sanzioni amministrative;

Vista la legge 24.11.1981 n.689;

Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267 art. 50;

ORDINA

- 1) **A tutti i proprietari o conduttori di cani**, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o ad uso pubblico, in particolare su marciapiedi, sedime stradale, zone attrezzate per i bambini, parchi gioco, giardini pubblici, aree verdi in generale:
 - **di condurre i cani al guinzaglio;**
 - **di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci dei cani;**
 - **di rimuovere immediatamente le feci stesse;**
 - **di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei atte ad evitarne lo spandimento, nei cassetti stradali o, la dove mancano, nei cestini porta rifiuti;**
 - **di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque pericolosi, circolanti nei luoghi pubblici o ad uso pubblico durante manifestazioni, feste, fiere,**

mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi ove ne è consentito l'accesso;

- 2) **A tutti i proprietari o affidatari di cani**, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale di BERZO SAN FERMO:
- **di adottare idonee misure di custodia atte a evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;**
 - **di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, appartamenti, orti, giardini, proprietà varie, ecc. per prevenire eventuali aggressioni;**
 - **di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo a chiunque e in qualunque momento della giornata;**
- 3) **A chiunque, nel e sul territorio comunale:** sia persona residente che in transito, o che si trovi casualmente e/o temporaneamente:
- **di non lasciar vagare l'animale, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;**
 - **di affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente;**

COMUNICA

che ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria- D.P.R. 08.02.1954 n. 320:

- i cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico;
- la medesima concessione, essere senza guinzaglio e museruola, è prevista per i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia,
- nonché per i cani delle Forze armate e delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale del comune nelle previste forme di legge;
- per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00 nel rispetto e con le modalità fissati dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative;
- le disposizioni della presente avranno efficacia dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
- che il compito di far osservare le disposizioni della presente è attribuito in via generale agli agenti del corpo della polizia locale ed agli altri agenti della forza pubblica.

RENDE NOTO

- che a norma dell'art. 8 della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è Responsabile della Polizia Locale, ovvero il Segretario Comunale;
- che a norma del D. Legislativo n. 104 del 02.07.2010 avverso alla presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, entro 30 gg. dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Prefetto di Bergamo oppure in alternativa, ricorso al T.A.R.di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs 02.07.2010 n. 104)

Dalla Residenza Municipale, 27/06/2013

IL SINDACO
Trapletti Luciano

